

DELIBERA N.52/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE
TELEANTENNA NEW MEDIA ESERCENTE IL SERVIZIO MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE A CARATTERE COMUNITARIO "TA
TELEANTENNA.IT" PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ALL'ART. 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO
1990 N. 223, E NELL'ART. 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE N. 01/26 - PROC. N. 21/26/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2001, n.1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni del Piemonte*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”*;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *“Accordo Quadro 2023”*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il *“Compendio di procedure operative”*, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (Cont. n. 01/26), adottato in data 28 gennaio 2026 e notificato in pari data, è stata contestata all'associazione TELEANTENNA NEW MEDIA, fornitore del servizio televisivo in ambito locale *“TA TELEANTENNA.IT”*, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 1 lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, nell'art. 1, comma 1 lett. f) e nell'art. 8, comma 2 dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS e successive modificazioni e integrazioni, in ragione dell'inosservanza degli obblighi concernenti la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi nei tre mesi successivi

alla loro diffusione, nonché quello di trasmettere programmi originali autoprodotti in percentuale non inferiore al 50 % dell'orario di programmazione giornaliera.

Dagli esiti dell'istruttoria trasmessi dal CO.RE.COM Piemonte all'Autorità (cfr. nota prot. n. 161042 del 05/06/26) è emerso che, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza delegata sull'emittenza radiotelevisiva, nonché del controllo dei sussidi provinciali e dei contenuti incentivabili, il Comitato ha proceduto a richiedere al fornitore, con nota prot. n. 26692/2025/A0305A-CR del 10 dicembre 2025, l'invio delle registrazioni relative alla programmazione trasmessa dalle ore 00.00 del giorno 27/10/2025 alle ore 24.00 del giorno 02/11/2025. In assenza di riscontro, la richiesta veniva reiterata con sollecito dell'8 gennaio 2026, assegnando quale termine ultimo per l'invio il 13 gennaio 2026.

Con nota acquisita al prot. n. 953/2026/A0305A-CR dell'8 gennaio 2026, il fornitore rappresentava di avere rinvenuto la precedente comunicazione nella cartella spam e si impegnava a trasmettere il materiale entro sette giorni. Tuttavia, alla data del 28 gennaio 2026, le registrazioni richieste non risultavano ancora pervenute al CO.RE.COM richiedente.

Parallelamente, nell'ambito delle attività connesse al monitoraggio generale delle trasmissioni messe in onda dai fornitori di servizi di media audiovisivi locali sugli LCN e relativi marchi per l'anno 2025, la Società affidataria del servizio di acquisizione annuale 2025 di registrazione, lettura e analisi dei dati relativi alla programmazione messa in onda dalle televisioni locali nonché dalla testata regionale RAI, propedeutico all'esercizio della funzione di vigilanza conferita dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al Corecom Piemonte, ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 19 dicembre 2025 il report (prot. n. 27598/2025/A0305A-CR) relativo all'esame dei programmi, nell'intero arco delle ventiquattro ore di ogni giorno, dalle ore 00.00 del giorno 27/10/2025 alle ore 24.00 del giorno 02/11/2025, diffusi sull' LCN 97, in area tecnica AT01 Piemonte, col marchio editoriale denominato "TA TELEANTENNA.IT",

Sulla base dei rilievi del monitore in ciascun giorno monitorato dal giorno 27/10/2025 al giorno 02/11/2025, l'emittente "TA TELEANTENNA.IT non avrebbe trasmesso programmi autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero, nell'orario compreso tra le ore 7 e le ore 21.

Dall'attività di verifica emergeva, inoltre, che la programmazione monitorata presentava, per la quasi totalità delle 24 ore, la contemporanea presenza di più marchi televisivi, anziché del solo marchio autorizzato "TA TELEANTENNA.IT". In particolare, veniva rilevata la presenza del marchio TELEANTENNA NETWORK.IT — unico riconducibile all'Associazione, peraltro non chiaramente prevalente — associato, a seconda dei contenuti trasmessi, ai marchi EUROTV, SUPER SIX, RADIO STUDIO PIÙ e STUDIO PIÙ TV.

Tali elementi determinavano l'avvio di un ulteriore approfondimento istruttorio mediante richiesta di chiarimenti prot. n. 2925/2026/A0305A-CR dell'11 febbraio 2026,

indirizzata al Ministero delle Imprese e del made in Italy, volta ad accertare: la legittimità della trasmissione contemporanea di più marchi televisivi e/o radiofonici; la possibilità di diffondere prevalentemente contenuti riferibili ai marchi EUROTV, SUPER SIX, RADIO STUDIO PIÙ e STUDIO PIÙ TV, ed infine se l'autorizzazione rilasciata in data 8 ottobre 2022 (prot. n. 141154) per il marchio TA TELEANTENNA.IT, quale estensione, comportasse la diffusione di un unico palinsesto nelle aree tecniche interessate AT05 e AT01.

Il MIMIT, con nota CT.REGISTRO UFFICIALE.U.0013126 del 6 marzo 2026, ha confermato che l'estensione dell'autorizzazione comporta necessariamente la diffusione di un unico palinsesto nelle aree coperte dal relativo titolo, in coerenza con il provvedimento di estensione all'AT01 Piemonte – provincia di Asti – che, con l'attribuzione della numerazione LCN 97 al marchio "TA TELEANTENNA.IT", impone il mantenimento in costante esercizio del marchio/palinsesto corrispondente alla numerazione assegnata.

Tale principio trova fondamento anche nelle definizioni normative di "palinsesto televisivo", inteso quale insieme di programmi riconducibili ad un medesimo marchio editoriale, nonché nella disciplina AGCOM in materia di attribuzione LCN, secondo cui deve sussistere una chiara e univoca corrispondenza tra numerazione assegnata, titolo autorizzatorio e servizio diffuso.

Nel caso di specie, l'attività di monitoraggio ha invece evidenziato la stabile presenza di una pluralità di marchi editoriali (STUDIO PIÙ TV/RADIO STUDIO PIÙ, EUROTV e SUPER SIX) e la prevalente diffusione di contenuti riferibili a soggetti diversi dall'Associazione TELEANTENNA NEW MEDIA, a fronte della totale assenza, nella programmazione video monitorata, del marchio autorizzato "TA TELEANTENNA.IT".

Non risultano, inoltre, presupposti idonei a ricondurre tale modalità di diffusione alla disciplina dei consorzi o delle intese prevista dalla delibera n. 116/21/CONS, non essendo la numerazione attribuita all'Associazione a tale titolo né risultando la stessa formalmente inserita nel circuito SUPER SIX TV.

Ne consegue che la programmazione trasmessa non appare univocamente riferibile al marchio oggetto dell'autorizzazione, determinando il venir meno della necessaria identificabilità del servizio di media audiovisivo locale da parte dell'utenza. La stabile esposizione di marchi differenti, riconducibili a soggetti terzi, produce altresì una valorizzazione continuativa di identità editoriali estranee al titolo autorizzatorio, non coerente con le finalità proprie della disciplina LCN e del comparto televisivo locale.

Alla luce delle risultanze istruttorie, Il CO.RE.COM Piemonte ha

- i. deliberato di segnalare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), per le valutazioni di competenza, gli elementi emersi in ordine alla continuativa presenza in video di marchi diversi da quello autorizzato sul LCN monitorato e alla conseguente non univoca riconducibilità del palinsesto al marchio autorizzato;

- ii. ha notificato all'Associazione TELEANTENNA NEW MEDIA, in data 28 gennaio 2026, l'atto di accertamento e contestazione n. 01/26, in cui veniva eccepito:
 - il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario giornaliero compreso tra le ore 7:00 e le ore 21:00;
 - Il mancato invio delle registrazioni richieste nei termini indicati

Deduzioni della società

L'associazione in parola ha prodotto in data 27 febbraio 2026 scritti difensivi (Cfr. nota n. 4467/2026/A0305A-CR. in cui, sostanzialmente ha eccepito che *“a seguito di una riorganizzazione interna, il marchio “Studiopiù On Air” sarebbe stato sostituito dal marchio “Teleantenna” e che, nella fase di transizione, la programmazione precedentemente riconosciuta come autoprodotta sarebbe stata esclusa da tale qualificazione senza specifica motivazione.*

In particolare, evidenzia che nella fascia oraria 07:00–14:00 venivano trasmessi contenuti autoprodotti a marchio “Studiopiù” per sette ore giornaliere, oltre a trenta minuti di notiziario, per complessive sette ore e trenta minuti di programmazione quotidiana rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di autoproduzione.

Il fornitore richiama inoltre la normativa vigente in materia di coproduzione, precisando che, nel caso di specie, i contenuti sarebbero riconducibili a soggetti appartenenti al medesimo assetto societario e organizzativo (Studiopiù Emilia-Romagna e Studiopiù Lazio).

Infine, contesta la *“mancata valutazione dei notiziari trasmessi in replica alle ore 14:00 e di quelli diffusi alle ore 19:30, ritenendo tale omissione indice di carenza istruttoria e motivazionale della contestazione”.*

Quanto alla contestazione concernente la mancata fornitura della programmazione richiesta, il fornitore comunitario di servizi di media audiovisivi dichiara, - con riferimento all'omessa trasmissione delle registrazioni relative all'intero periodo di 90 giorni - di *“aver inviato un Hard Disk Drive contenente oltre 90 giorni di programmazione e, nello specifico, anche la settimana oggetto di monitoraggio, sostenendo di avere così posto rimedio alla precedente violazione richiamata nelle memorie e chiedendone, pertanto, l'archiviazione”.*

Per quanto sopra esposto, con nota prot. n. 4640/2026/A0305A-CR del 3 marzo 2026, il CO.RE.COM, in sede di supplemento istruttorio, richiedeva al fornitore: l'elenco dei programmi autoprodotti messi in onda dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, nella fascia oraria 7:00-21:00, con indicazione, per ciascuno, dell'orario di inizio e di fine; e la documentazione attestante l'avvenuta spedizione del supporto HDD.

In data 11 marzo 2026 perveniva il supporto HDD (prot. n. 5454/2026/A0305A-CR) - risultante inviato a mezzo posta dall'Associazione in data 2 marzo 2026 - contenente registrazioni relative al periodo compreso tra il 23 novembre 2025 e il 23 febbraio 2026, e pertanto non pertinenti rispetto al periodo richiesto.

Valutazioni dell'Autorità

Valutati le argomentazioni difensive, Il CO.RE.COM Piemonte, ha proposto ai competenti Uffici dell'Autorità di archiviare la contestazione relativa alla violazione dell'art. 3, comma 1, lett. r), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. f), dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, in considerazione della natura in coproduzione dei programmi indicati come autoprodotti e, al contempo, di confermare la sussistenza della violazione dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per non avere il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale a carattere comunitario Associazione TELEANTENNA NEW MEDIA, tempestivamente fornito la programmazione richiesta per il periodo dal 27 ottobre 2025 al 2 novembre 2025 e, quindi, per non avere dimostrato la regolare tenuta e la pronta esibizione delle registrazioni dovute.

Compiuta ogni valutazione istruttoria ed esaminati gli atti trasmessi dal CO.RE.COM Piemonte questa Autorità ritiene, pertanto, di accogliere la proposta del Comitato di irrogazione di una sanzione per l'inosservanza delle norme legislative e regolamentari preposte alla corretta conservazione delle registrazioni.

Con riferimento alla contestata violazione dell'obbligo di autoproduzione, si prende atto di quanto rappresentato dal fornitore circa la natura dei programmi indicati come autoprodotti, risultati riconducibili a contenuti realizzati in regime di coproduzione tra RADIO STUDIO PIÙ S.r.l. e l'Associazione TELEANTENNA NEW MEDIA (Allegati 14/14A/14B).

Alla luce della definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 208/2021, che ricomprende nell'ambito dei *"programmi originali autoprodotti"* anche quelli realizzati in coproduzione con altra emittente, non emergono elementi sufficienti a confermare, sotto tale specifico profilo, la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. r), del medesimo decreto e dell'art. 1, comma 1, lett. f), dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Quanto, infine, all'eccezione difensiva relativa alla mancata valutazione dei notiziari trasmessi in replica alle ore 14:00 e alle ore 19:30, si osserva che tale rilievo non incide sull'accertamento relativo all'obbligo di autoproduzione, già superato per le ragioni sopra esposte, né vale a inficiare la contestazione concernente la mancata tempestiva esibizione delle registrazioni, la quale prescinde dal contenuto — autoprodotti o meno — dei programmi trasmessi e attiene esclusivamente all'adempimento dell'obbligo di conservazione e pronta disponibilità del materiale richiesto; l'eccezione non risulta pertanto idonea a superare l'accertamento sopra confermato.

Permangono, invece, pienamente accertati i profili di responsabilità relativi alla mancata tempestiva fornitura delle registrazioni richieste. L'obbligo di conservazione

della programmazione per il periodo previsto dalla normativa vigente ha, infatti, carattere autonomo e permanente ed è funzionale a garantire l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità; pertanto, la richiesta istruttoria può legittimamente riguardare uno specifico intervallo temporale, senza necessità di estendersi all'intero periodo massimo di conservazione.

Non può assumere rilievo esimente la circostanza dedotta dal fornitore relativa al successivo invio di un supporto HDD contenente oltre novanta giorni di programmazione, atteso che tale trasmissione, oltre ad essere intervenuta tardivamente, non soddisfa l'obbligo di fornire, nei termini assegnati, le specifiche registrazioni oggetto della richiesta istruttoria.

Deve pertanto ritenersi integrata la violazione dell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, non risultando il fornitore avere messo tempestivamente a disposizione la programmazione relativa al periodo 27 ottobre – 2 novembre 2025.

La successiva produzione di materiale diverso o comunque trasmesso oltre il termine assegnato non può determinare alcun effetto sanante rispetto a una condotta omissiva già perfezionata, considerato che la disciplina vigente impone non soltanto la conservazione delle registrazioni, ma anche la loro pronta, completa e utile esibizione, quale presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni di controllo demandate all'Autorità.

La ratio dell'obbligo di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla programmazione — introdotto sin dal 1990 con la legge n. 223 (c.d. legge Mammi) e ribadito nei successivi provvedimenti regolamentari dell'AGCOM (cfr. art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS), in attuazione di norme primarie — è di chiara evidenza e trova riscontro anche nella lettura degli atti parlamentari. In particolare, in assenza di un monitoraggio in tempo reale dei contenuti trasmessi dalle emittenti locali, il rispetto della normativa di settore può essere verificato solo se il soggetto obbligato provvede alla conservazione integrale e pienamente fruibile delle registrazioni, condizione essenziale per rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza affidata a questa Istituzione.

Tale principio è stato altresì affermato dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “la ratio dell'articolo 20, comma 5, della legge 223 del 1990, è quella di consentire all'Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive” (cfr. Cass., sez. civ., n. 12848/1998). Lo stesso orientamento è stato ribadito in numerose delibere dell'Autorità, secondo cui “la conservazione integrale delle registrazioni dei programmi è finalizzata a consentire i controlli sul rispetto da parte dei fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]” (cfr. Delibera n. 269/18/CSP).

CONSIDERATO che l'art. 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari*”, prevede al comma 5 che “*i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per*

i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione [...]”*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 67, commi 2, *lett. b)*, e 5 del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società deve qualificarsi di media gravità, in quanto la mancata messa a disposizione per alcuni giorni di registrazioni complete e conformi ha comportato, di fatto, l’inadempimento dell’obbligo di conservazione delle trasmissioni radiotelevisive, che assolve a una funzione essenziale di garanzia e tracciabilità dell’attività di diffusione.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con nota prot. n. 0231884 del 24 giugno 2026, questa Autorità ha invitato l’associazione *de qua* a trasmettere, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, il bilancio, ovvero altro documento di natura economico-finanziaria idoneo a rappresentarne compiutamente la situazione contabile, al fine di consentire una puntuale valutazione dell’attuale condizione economica dell’associazione medesima.

L'Associazione non ha fatto pervenire alcuna documentazione. Pertanto, sulla base degli elementi già in possesso di questa Autorità, risalenti all'anno 2023, (Cfr. delibera 86/24/CSP), si ritiene sussistente il presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura sopra indicata,

CONSIDERATO, infine, con riferimento al rispetto dei termini procedurali, che nel corso dell'istruttoria si è reso necessario che il Comitato competente procedesse ad approfondimenti ulteriori, mediante due distinte attività istruttorie aventi autonomo oggetto e diversa finalità: la richiesta di elementi valutativi inoltrata al MIMIT con nota prot.n.2925/2026/A0305A-CR dell'11 febbraio 2026, riscontrata con nota CT.REGISTRO UFFICIALE.U.0013126 del 6 marzo 2026, nonché il supplemento istruttorio richiesto all'Associazione con nota prot. n. 4640/2026/A0305A-CR del 3 marzo 2026, il cui riscontro è stato acquisito in data 20 marzo 2026 (prot. n. 6482/2026/A0305A-CR);

CONSIDERATO che le due richieste istruttorie, pur vertendo su profili distinti — la compresenza di più marchi editoriali sul medesimo LCN e la ricostruzione della programmazione autoprodotta con relative registrazioni — si inseriscono nell'unico procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di accertamento e contestazione n. 01/26 del 28 gennaio 2026, riferito al medesimo compendio istruttorio acquisito in sede di monitoraggio; che l'approfondimento richiesto al MIMIT, pur non sfociando in autonoma sanzione, era comunque necessario a definire il quadro fattuale unitario posto a fondamento della contestazione, ivi compresa la verifica di affidabilità della programmazione dichiarata, e ha dunque legittimamente concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di cui alla delibera AGCOM n. 410/14/CONS, alla sospensione del termine procedimentale; che, trattandosi di un'unica sequenza procedimentale con pluralità di profili istruttori, il periodo di sospensione va computato unitariamente con riferimento all'intero arco temporale tra l'avvio della prima richiesta (11 febbraio 2026) e l'acquisizione dell'ultimo riscontro utile (20 marzo 2026), senza che le sovrapposizioni tra le due attività istruttorie ne determinino un raddoppio — soluzione più favorevole al destinatario rispetto alla mera sommatoria dei termini; che tale computo unitario determina una sospensione complessiva di 37 (trentasette) giorni, entro il limite massimo di 60 giorni previsto dal citato art. 6, comma 3;

RITENUTO, pertanto, che, ai fini del computo del termine finale di conclusione del procedimento, debba tenersi conto dell'intero arco temporale interessato dalle attività istruttorie integrative, pari a complessivi 37 giorni, decorrente dall'11 febbraio 2026 fino all'acquisizione dell'ultimo elemento utile intervenuta il 20 marzo 2026; che, conseguentemente, il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla notifica dell'atto di contestazione (28 gennaio 2026) e altrimenti in scadenza il 27 giugno 2026, risulta prorogato, per effetto della sospensione come sopra computata, sino al 3 agosto 2026; che il presente provvedimento risulta pertanto adottato tempestivamente, entro il termine come sopra rideterminato.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

All' Associazione Teleantenna New Media, con sede a Monfalcone (Go) Galleria Attoni s.n.c. – 34074 fornitore del servizio televisivo in ambito locale “TA TELEANTENNA.IT, C.F. 01195330319, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1032,00(milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 — fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate — la somma di euro 1032,00 (milletrentadue/00) alla Tesoreria dello Stato, con sede in Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, indicando nella causale «Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.52/26/CSP», utilizzando il codice IBAN IT60I0100003245BE00000003ID per il versamento mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al medesimo capitolo e indicazione della medesima causale.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 52/26/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella